



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune.ripesanginesio.mc@legalmail.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 16-02-2021

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di febbraio, il Sindaco TEODORI PAOLO

ORDINA

PREMESSO CHE:

- La presenza di piccioni allo stato libero nel territorio comunale ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici per il pericolo di danni a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché per evidenti problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di tetti, balconi e marciapiedi;
- La crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio al decoro del paese, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti;
- Negli ultimi tempi pervengono all'Amministrazione Comunale numerose segnalazioni relative ad inconvenienti igienici, situazioni d'imbrattamento e degrado, causato da colonie di piccioni;

ATTESO che tale specie avendo colonizzato il territorio comunale, con maggiori concentrazioni nei centri abitati, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria oltre che danno a carico di edifici pubblici e privati, degrado di monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi, marciapiedi e vie pubbliche;

DATO ATTO che per quanto rilevato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, la Regione e le Province in materia faunistica (art. 7 L.157/92), la posizione sistematica, ecologica e legale del piccione di città è quella di entità non appartenente alla fauna selvatica e, pertanto, non soggetta alla normativa posta a tutela della stessa;

CONSIDERATO che la Presente Amministrazione Comunale ha intenzione di intervenire a contenere il proliferare della specie, in ambito urbano, in conformità a quanto indicato dal "Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023, di cui alla DGR n.1598 del 28/11/2018", valido su tutto il territorio regionale e approvato con parere favorevole da I.S.P.R.A.

Nello specifico con l'attività di monitoraggio, controllo e cattura mediante gabbie-trappola con esca alimentare (granaglie) nelle zone del territorio comunale dove è riscontrata la maggior presenza;

RAVVISATA la necessità di contenere il numero dei piccioni presenti in paese al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati;

VISTO l'art. 50 quinto comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la legge 157/92 in materia faunistica;

VISTA la DGR n.1598 del 28/11/2018, "Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023";

VISTA la Legge 23.12.1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

ORDINA

1. a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all'interno dei centri abitati;

2. a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che. per qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:
- provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;
 - provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento;

AVVERTE

Che l'applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire da 30gg dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darle la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;

Le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel piano regionale di controllo del piccione domestico per il periodo 2018-2023, allegato alla presente Ordinanza; in caso d'inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

Qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della sanzione suddetta, gli agenti incaricati del controllo dovranno dare comunicazione del mancato adempimento al Servizio Ambiente della Presente Amministrazione e al Servizio ASUR, Area Vasta n.3. Nei casi ritenuti necessari, previa acquisizione del competente parere ASUR in merito alle modalità di esecuzione, i lavori saranno eseguiti d'ufficio. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata a mezzo Pec o Raccomandata R/R ed in caso di mancato adempimento si darà seguito alle procedure di legge per la riscossione coattiva;

RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, etc, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

L'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto;

Che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n.1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

DISPONE

Che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi a richiesta dell'Ufficio Ambiente e/o su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli agenti della Polizia Locale, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

La pubblicazione della Presente Ordinanza all'albo Pretorio del Comune di Ripe San Ginesio, sul sito internet della Presente Amministrazione e divulgata mediante affissione di manifesti sul territorio comunale; che la presente Ordinanza venga notificata a :

- Prefettura di Macerata
protocollo.prefmc@pec.interno.it
- Polizia Locale di Ripe San Ginesio;
polizia.municipale@comune.ripesanginesio.mc.it
- Stazione Carabinieri di Loro Piceno;
tmc20132@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale Pollenza
fmc43270@pec.carabinieri.it
- REGIONE MARCHE – P.F. CACCIA E PESCA

regione.marche.cacciaepesca@emarche.it

- ASUR – AREA VASTA N.3
areavasta3.asur@emarche.it

IL SINDACO

Paolo Teodori

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
TEODORI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-02-2021 al 03-03-2021

Lì 16-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SERAFINI GIULIANA